

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

Art. 6

(Sostegno agli enti di cui all'articolo 10)(1)(2)(4)(15)(16)

1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.

(18)

2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, ivi comprese le spese istituzionali e di funzionamento, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.

(17)

3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze

regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.

Note:

1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.

2 Per il triennio 2003-2005, le procedure di cui al presente articolo sono concluse entro il 31 marzo 2003 con l'approvazione del piano triennale, come previsto dall'articolo 19, comma 2.

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 14/2003

4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004

5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004

6 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 7, comma 8, L. R. 1/2004

7 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 134, L. R. 1/2005

8 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 54, lettera b), numero 2), L. R. 17/2008

9 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 17/2008

10 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 54, lettera b), numero 1), L. R. 17/2008

11 Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 38, L. R. 24/2009

12 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 27, lettera a), L. R. 7/2015

13 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 27, lettera b), L. R. 7/2015

14 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 27, lettera c), L. R. 7/2015

15 Articolo sostituito da art. 7, comma 3, lettera c), L. R. 24/2016

16 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 92, lettera b), L. R. 31/2017

17 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 12/2018

18 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 1, comma 19, L. R. 12/2018